



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara
Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)
tel: 0942 988001 – Fax: 0942 982523



ORDINANZA SINDACALE N° 22 del 09/09/2014

Oggetto: FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA.

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 24/02/1992 e s.m.i.

Vista la propria Ordinanza n. 09 del 12/06/2014, avente ad oggetto: “Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti”, con la quale sono state impartite disposizioni al fine di evitare pericoli di incendi su tutto il territorio comunale;

Dato atto che la combustione controllata di residui vegetali sul luogo di produzione rappresenta, da sempre, una pratica agricola volta anche alla mineralizzazione dei terreni ed al controllo di propagazione di fitopatie, riducendo altresì, la necessità di trattamenti chimici;

Visto il D.L. n. 91 del 24/06/2014, che ha inserito una precisa disposizione al Codice Ambientale (Art. 256 bis, comma 6 bis, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152) che recita: “...6-bis. *Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita Ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*”.

Tenuto conto delle esigenze degli agricoltori e conduttori di fondi, nonché di quelle ambientali;

Visto l'art. 50, commi 4 e 5, del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto l'articolo 68 della L.R. n. 16/63, recante l'O.R.EE.LL.;

Visto il T.U. della Legge di P.S. n. 773 del 18/06/1931;

Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Viste le LL.RR. n. 16/1996 e n. 14/1998;

Visto l'art. 36 della L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto il Regolamento Comunale per l'accensione dei fuochi controllati in agricoltura e nei terreni incolti, nei periodi di massima pericolosità;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

Dal 16 Settembre 2014

Su tutto il territorio comunale, è consentita, sul luogo di produzione, la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripulitura secondo le seguenti disposizioni:

1. La combustione deve essere effettuata in loco di produzione o, comunque, entro il raggio di 150 metri, in piccoli cumuli ed in orario esclusivamente diurno;

2. Durante tutte le fasi di attività e fino al completo spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e prive di vento;
3. La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata, non superiore a 4 x 4 metri, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte di bruciamento;
4. Possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri (3 metri cubi vuoto per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura proveniente dai fondi in cui sono stati prodotti;
5. La combustione deve essere effettuata lontana da edifici di terzi, ad almeno 15 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle zone boscate;
6. Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
7. Resta consentito l'accumulo ordinato nei fondi agricoli dei residui al fine di una loro naturale trasformazione in compost, la triturazione mediante macchine operatrici e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
8. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione di residui agricoli all'aperto in tutti quei casi in cui sussistono condizioni metereologiche che o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
9. È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del completo spegnimento dei focolai o braci residue, esercitando la dovuta sorveglianza affinché ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.
10. Fermo restando la disciplina penale prevista in materia, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite con le sanzioni previste dalla Legge n. 353 del 21/11/2000

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune.

Le Forze dell'Ordine, la Polizia Municipale e l'Ufficio di Protezione Civile sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Prefettura di Messina
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina
- All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina
- Alla Provincia Regionale di Messina
- Al Servizio regionale di Protezione Civile di Messina
- Al comandante della Stazione dei Carabinieri di Francavilla di Sicilia
- Al Comando di Polizia Municipale di Francavilla di Sicilia



Il Sindaco
Dott. Pasquale Monea